

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	181
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (289)	181
PRESIDENTE	181, 183
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	182, 183
MATTARELLI GINO	181, 183
CALABRÒ	183
PAGLIARANI	183
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	183
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza (1526)	184
PRESIDENTE	184
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	184
PAGLIARANI	184
CALABRÒ	184
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	186

La seduta comincia alle 9,35.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alatri, Di Giannantonio, Lombardi Ruggero e Simonacci.

Seguito della discussione della proposta di legge:
Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Bologna e Mattarelli Gino: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla Amministrazione italiana ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge è stata già esaminata da

questa Commissione nelle sedute del 12 e del 24 giugno di quest'anno. L'onorevole Conci Elisabetta, Relatore, ha presentato degli emendamenti, sui quali dovranno pronunciarsi la I Commissione Affari Costituzionali e la V Commissione Bilancio, il cui parere, come gli onorevoli colleghi sanno, è vincolante. Sarei quindi del parere che sia discusso in questa seduta il principio base di questi emendamenti e sia rinviato il seguito della discussione ad altra seduta, dopo che ci sarà pervenuto il parere delle suddette Commissioni. Do pertanto la parola all'onorevole Conci, Relatore, perché ci illustri gli emendamenti da lei presentati.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati sono il frutto di un lungo studio fatto dall'associazione stessa degli interessati e determinato da modifiche nella situazione preesistente. Mi permetto pertanto di proporre alla Commissione questi emendamenti, uno sostitutivo e gli altri aggiuntivi, affinché ne faccia proprio il principio base, onde poterli poi rimettere alla I e alla V Commissione, il cui parere è vincolante.

L'emendamento da me presentato all'articolo 1 è sostitutivo dell'intero articolo, che gli onorevoli proponenti hanno ripresentato nel medesimo testo che fu già approvato, ma soltanto dalla Camera, nella passata legislatura. L'articolo 1 della vecchia legge stabiliva la sostituzione del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, e in pratica si riferiva a situazioni allo stato già superate. L'emendamento che suggerisco propone, invece, una interpretazione dell'articolo 3 della suddetta legge nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei ministri competenti, tenuto conto dell'anzianità maturata, può essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza. Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che si deve considerare l'anzianità maturata anche nel periodo di interruzione dell'impiego.

L'articolo 2 si riferisce invece all'articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Mentre il provvedimento in esame accetta in pieno l'articolo 6 della legge suddetta, con una sola aggiunta, l'emendamento che propongo invece assorbe l'intero articolo 6, con modifiche ed aggiunte che qui di seguito specificherò.

Il primo comma rimane uguale all'articolo 6.

Nel secondo comma, dopo le parole « fa carico allo Stato », suggerirei di aggiungere: « anche nel caso che l'ente di provenienza

non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza ». Questo, è evidente, è nell'interesse degli impiegati.

Si aggiunge poi un terzo comma, che riguarda soltanto venticinque operai dei Magazzini generali di Fiume. Avendo però costoro lo stesso trattamento degli impiegati, si rende necessario specificare che « in difetto di apposito Regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza ». Se non si fosse ciò stabilito, la legge non avrebbe potuto operare, non parlandosi affatto degli operai.

Il comma successivo è uguale al testo della proposta di legge succitata.

A questo punto si aggiunge invece un altro comma. Poiché il trattamento del personale di ruolo era inferiore a quello del personale avventizio, si dà facoltà « al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio, previsto dal Regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto ».

Suggerirei quindi, di aggiungere quanto segue: « La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle Corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica ». Tale personale infatti è stato già soddisfatto nelle sue esigenze e costituisce una carenza dell'articolo 6 della legge n. 44, che s'intende modificare.

Nel comma successivo aggiungerei inoltre dopo le parole « il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza e di previdenza di categoria » le parole: « esistenti presso i vari enti di assegnazione ». Non vi è infatti obbligo di uno specifico fondo di quiescenza e di previdenza.

Inoltre aggiungerei: « considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza e di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra. Della facoltà di cui al comma precedente potrà avvalersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti ».

Queste sono le integrazioni che si è ritenuto opportuno proporre all'articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, integrazioni che tendono a fare fronte a situazioni reali, esistenti, visto che di alcune particolarità non si era tenuto conto nell'articolo della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

L'articolo 3 è un articolo aggiuntivo e fa riferimento a pochissimi casi, pare soltanto sette. Con esso si intende modificare quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 44 in modo che l'importo degli assegni percepiti durante altro impiego non possa essere assoggettato al conguaglio che nella misura della metà. Gli interessati — si tratta, ripeto, di pochissimi casi — avrebbero così la possibilità di non vedersi detratto l'intero ammontare della somma incassata per gli assegni durante altro impiego.

L'articolo 4 si riferisce al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli enti di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 44. Quanto disposto da questo emendamento era già stato approvato nella passata legislatura. Dato che si fa riferimento all'articolo 6 della legge 44, avrebbe potuto benissimo essere incluso nell'articolo 2 della presente legge, ma mi è sembrato preferibile farne oggetto di un articolo a se stante.

Vi ho illustrato, onorevoli colleghi, le ragioni che mi hanno indotto a presentare questi emendamenti. Confido che la Commissione voglia farne proprio il principio base ed accoglierli dopo che ci sarà pervenuto il prescritto parere delle due Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non ho niente da aggiungere alla esemplare relazione dell'onorevole Conci. In questa seduta, come si è già detto, si tratta soltanto di approvare il principio base di questi emendamenti, in modo che poi possano es-

sere inoltrati alla I e alla V Commissione, i cui pareri sono vincolanti.

MATTARELLI GINO. Sono favorevole al principio base di questi emendamenti, che rispondono a criteri di equità e di giustizia. Vorrei suggerire all'onorevole Relatore di invertire la numerazione degli articoli 2 e 3, in modo che l'articolo 3 diventi il 2 e viceversa: questo ai fini di una maggiore organicità.

CONCI ELISABETTA, Relatore. D'accordo.

CALABRÒ. Anche il mio gruppo si dichiara favorevole al principio base che ha ispirato questi emendamenti.

PAGLIARANI. Sono d'accordo sul principio base degli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore; emendamenti che sostanzialmente costituiscono una nuova proposta di legge. Ci riserviamo naturalmente di discuterli particolarmente quando sarà pervenuto a questa Commissione il parere della I e della V Commissione.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidererei che, prima di esprimere l'opinione in merito a nome del Governo, questo principio base fosse esattamente precisato.

Ricordo che la Presidenza del Consiglio, sezione riforma della burocrazia, aveva espresso parere negativo sul vecchio testo. Seppure sussistano ancora alcune perplessità, già avanzate giustamente — sottolineo giustamente — dal Ministero della riforma burocratica, va rilevato, d'altra parte, che gli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore, modificano positivamente la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Gagliardi ed altri.

PRESIDENTE. Ad ogni modo gli emendamenti sono conosciuti, per cui spetta alla intelligenza di ciascun commissario il compito di recepirne non soltanto la lettera, ma anche e soprattutto lo spirito. Non credo, d'altronde, che si possa, se non attraverso una certa fatica, arrivare a una formulazione letterale, per cui è opportuno che anche l'onorevole Sottosegretario si renda conto particolarmente del senso dei vari articoli, che hanno sì una ispirazione unitaria, ma ciascuno dei quali ha una sua ragione particolare di essere, sia pure nel quadro di un coordinamento totale.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Dopo il parere, gli articoli verranno poi logicamente discussi nel loro contenuto.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. In sostanza, il Governo non si oppone al passaggio agli articoli, per cui accetta la discussione sulla formulazione della pro-

posta originaria Gagliardi, emendata dall'onorevole Conci.

PRESIDENTE. Anche i presentatori sono d'accordo. Se non vi sono obiezioni così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza. (1526).

PRESIDENTE. Sostituendomi al Relatore, faccio mia la relazione che accompagna il presente disegno di legge, che è formulato, d'altra parte, con esemplare chiarezza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAGLIARANI. Noi siamo d'accordo, pur affermando il principio della esigenza di vedere questo problema nel quadro di una riforma organica. Questo è certamente un provvedimento che tende a diminuire la proliferazione di tutti questi enti, ma insistiamo sull'opportunità che il Governo si impegni ad esaminare tutta la questione.

CALABRÒ. Sono d'accordo sul disegno di legge governativo, che era auspicato da tanto tempo. Approfitto dell'occasione per sollecitare altri provvedimenti che riguardano le forze di polizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, veniva riconosciuto come persona giuridica privata, il Fondo di assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, che era stato costituito con l'assorbimento di altre fondazioni che esistevano in passato: del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, della polizia ferroviaria, delle borse di studio a favore dei figli dei funzionari di pubblica sicurezza e del personale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza. Il nuovo ente veniva così ad assorbire i proventi che erano devoluti a detti enti esistenti nella misura del venti per cento.

Il Fondo di assistenza è sottoposto alla vigilanza governativa che viene esercitata dal Ministero dell'interno ed al controllo di legittimità della Corte dei conti.

Per una migliore e più organica disciplina dell'attività assistenziale da esso esercitata, mentre il Consiglio di amministrazione

ha deliberato di apportare alcune modifiche allo statuto, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che sia necessaria la costituzione con legge in ente pubblico del Fondo di assistenza, che potrebbe essere denominato Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza, e di far successivamente approvare il nuovo Statuto, con decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5°, della Costituzione.

Ecco, in sintesi, quello che è lo spirito che ha mosso il Ministero dell'interno a presentare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito il « Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione generale della pubblica sicurezza ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale o culturale, nonché la sanità morale e fisica dei dipen-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1964

denti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

h) ad ogni altra forma di assistenza sociale ».

All'inizio della lettera h) il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Premettere alle parole: ad ogni altra forma di assistenza sociale, le parole: alla costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testé approvato:

« Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale o culturale, nonché la sanità morale e fisica dei dipen-

denti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

h) alla costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto ».

(È approvato).

Non essendo stati presentati altri emendamenti do lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 3, 4, 5 e 6:

ART. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il patrimonio del Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, nonché le entrate che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegnano allo stesso Fondo.

(È approvato).

ART. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

(È approvato).

ART. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 e successive modificazioni.

(È approvato).

 IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1964

ART. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza » (1526):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bisantis, Borsari, Calabrò, Carli Miotti Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Diel, Di Primio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Lami, Mattarelli Gino, Maulini, Pagliarani, Rampa, Sangalli, Sanna, Semeraro, Tanassi, Vincelli.

Sono in congedo:

Alatri, Di Giannantonio, Lombardi Ruggero, Simonacci.

La seduta termina alle 10,30:

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI